

(N. 2553)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 9 luglio 1952

(V. Stampato N. 520-173 (1))

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 LUGLIO 1952

Ratifica del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 130, concernente modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle iniziative industriali e istituzione di una Commissione centrale dell'industria.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 130, è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

27 GENNAIO 1947, N. 130.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle iniziative industriali e istituzione di una Commissione centrale dell'industria.

Art. 1.

La denuncia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, deve essere altresì presentata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla

Sottocommissione dell'industria, alla Camera di commercio, industria ed agricoltura, ed al Circolo dell'Ispettorato del lavoro, competenti per territorio.

La denuncia al Ministero dell'industria e del commercio va fatta su carta legale; quella indirizzata agli organi ed enti, di cui al precedente comma, in carta libera.

Art. 2.

Il termine di cui all'articolo 4 del citato decreto è di giorni sessanta a decorrere dal primo del mese successivo alla recezione dell'avviso da parte del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.